



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

COMUNICAZIONE UIF DEL 17 GENNAIO 2011.

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS 231/2007 - OPERATIVITA' CONNESSA CON LE FRODI NELL'ATTIVITA' DI LEASING.

Le caratteristiche tipiche del *leasing* contribuiscono a ridurre il rischio che tale operazione di finanziamento sia utilizzata quale strumento per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita¹.

Nondimeno, può verificarsi il coinvolgimento, anche inconsapevole, di intermediari operanti in tale comparto in fenomeni criminosi riconducibili alle condotte dei soggetti che intervengono nell'operazione in qualità di fornitore ovvero di utilizzatore dei beni concessi in *leasing*.

In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari, a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con il *leasing*, a prestare attenzione alla approfondita conoscenza del cliente-utilizzatore e ad acquisire informazioni sul fornitore.

In particolare, gli intermediari dovranno valutare la congruità del contratto alla luce del profilo del cliente e delle caratteristiche del bene concesso in *leasing*, tenuto conto altresì delle finalità economico-finanziarie dell'operazione, desumibili da idonea documentazione.

Per agevolare tali valutazioni, si fornisce - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 - l'allegato schema operativo che descrive possibili anomalie relative all'operatività connessa con il *leasing*, elaborato sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite.

Si rammenta che per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli

¹ A tale proposito si evidenzia che nel 9° considerando della Direttiva 2006/70/CE i contratti di *leasing* sono esplicitamente citati fra le casistiche alle quali appare ragionevole associare un basso rischio di riciclaggio.

schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario che i soggetti le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing

Nelle transazioni aventi a oggetto la concessione di finanziamenti nella forma del *leasing*, gli intermediari valutano la ricorrenza dei seguenti fattori:

- ricorso da parte di più clienti a un medesimo fornitore, il quale esercita un'attività che non appare coerente con le caratteristiche del bene concesso in leasing;
- incongruenza tra l'oggetto sociale dei clienti utilizzatori e la tipologia dei beni richiesti in leasing;
- richiesta di variazione dei dati relativi ai beni oggetto del contratto di leasing, tale da lasciar supporre l'inesistenza del bene stesso o la mancata consegna al cliente utilizzatore ovvero la falsificazione della documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- riconducibilità in capo a un medesimo soggetto della qualifica di amministratore unico, socio o delegato a operare sui rapporti relativi a più società utilizzatrici;
- collegamenti tra utilizzatore e fornitore di un bene in leasing, tali da lasciare presumere che gli stessi siano riconducibili al medesimo soggetto economico;
- ricorrenza della medesima sede legale per più società utilizzatrici, fra loro non collegate giuridicamente;
- mancato o parziale pagamento di canoni di locazione e successivo inadempimento da parte del cliente utilizzatore;
- risoluzione del contratto per insolvenza del cliente dopo breve lasso di tempo dalla erogazione, senza che il bene venga restituito, specie se si tratta di un bene caratterizzato da limitata fungibilità;
- pagamento di canoni di locazione senza che il bene sia mai stato consegnato;
- interruzione da parte del fornitore dei lavori per la realizzazione del bene senza che il cliente dia inizio ad alcuna azione per l'inadempimento, specie laddove l'intermediario interrompa l'erogazione del finanziamento;
- ricorrenza del medesimo fornitore in più contratti risolti per insolvenza del cliente utilizzatore;
- comunicazioni di furto dei beni concessi in leasing, effettuate da soggetti terzi rispetto al cliente utilizzatore.